



**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N. 208/AFP DEL 24/04/2012**

Oggetto: Reg. (CE) 1698/2005 - PSR Marche 2007-2013 Interventi disaggregati Bando per la presentazione delle domande di aiuto misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane – Campagna 2012;

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

- D E C R E T A -

- di approvare il bando per l'annualità 2012, per la misura 2.1.1. "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" interventi disaggregati del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche, parte integrante del presente atto, in attuazione alla DGR n. 514 del 16/04/2012;
- di destinare all'attivazione del bando per la Misura 211 "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" la somma di € 100.000,00 e stabilire che le domande presentate potranno essere finanziate fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie stanziare, con la possibilità di ammettere a premio, a seguito di aumenti delle dotazioni finanziarie ulteriori domande risultate ammissibili;
- di applicare le istruzioni contenute nella circolare Agea n. 4 del 02 marzo 2012 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento;
- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea, in merito all'acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite portale SIAN;



- di stabilire che, per ogni ulteriore aspetto non specificato nel presente atto, si applicano le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le norme comunitarie, nazionali e regionali;
- che le sanzioni previste per violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1698/05 sono state determinate nella D.G.R. n. 1467 del 07/11/2011. Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 -(sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e) - 215" con cui la Regione Marche ha recepito il DM 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato DM 13/05/2011;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale **www.agri.marche.it**, e attraverso le Strutture decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della bilancio regionale in quanto la copertura della Misure 2.1.1. del PSR Marche è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;

Luogo di emissione Ancona,

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

- **Regolamento (CE) n. 1698/2005**, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- **Regolamento (CE) n. 1320/2006** recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio.
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006** della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- **Regolamento (UE) N. 65/2011** della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006.
- **Regolamento (CE) n. 484/2009** della Commissione del 9 giugno 2009, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- **Regolamento (CE) N. 73/2009** del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
- **Regolamento (CE) N. 1122/2009** della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.
- **Circolare n. 43** dell'Organismo pagatore AGEA del 30 luglio 2009 - Procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. CE 796/2004, Legge 241/90, Legge 69/2009) e sue modifiche ed integrazioni.
- **Decisione della Commissione Europea C (2008) 724** del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche;
- **Delibera del Consiglio n. 85 del 17.03.2008** di approvazione del PSR Marche.
- **Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 7/12/2010** che modifica da ultimo il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- **Delibera di Giunta Regionale n. 773** dell'11 giugno 2008: "Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013" e ulteriori indicazioni per l'attuazione del PSR 2007/2013;
- **Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 419/S10** del 20 settembre 2010 "Manuale delle procedure dall'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 3° semestre Testo coordinato";



- **D.G.R. n. 1467 del 07/11/2011.** Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 -(sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e) - 215"
- **DM 27417 del 22_12_2011 testo registrato dalla Corte dei Conti (GURI n. 303 del 30/12/2011)**
- Errata-corrige a DM 27417/11 pubblicata su GURI n. 45 del 23/2/2012
- **D.G.R. 232 del 27/02/2012 condizionalità 2012 Regione Marche**

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

In conformità con quanto stabilito nelle Disposizioni attuative di cui alla DGR n. 514 del 16/04/2012 si provvede ad approvare per l'annualità 2012, il bando per la misura 2.1.1. "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" interventi disaggregati del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche;

Le risorse da destinare all'attivazione del bando per l'annualità 2012, ammontano attualmente a €. 100.000,00. Tale dotazione, sulla base dei dati acquisiti nelle annualità precedenti, è insufficiente a finanziare le domande che, anche quest'anno, potrebbero richiedere l'aiuto. Per questo motivo, allo scopo di riuscire a finanziare il maggior numero di domande che risulteranno ammissibili, l'Autorità di Gestione sta provvedendo a dar corso all'iter di richiesta di modifica del PSR, mediante la proposta, tra le altre, di spostamento delle risorse finanziarie dall'Asse 1 all'Asse 2.

Le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche, contenenti le modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento sono state emanate dall'organismo pagatore Agea, con la circolare n. 4 del 02 marzo 2012 Sviluppo Rurale, le quali potranno subire modificazioni e/o integrazioni a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura della Misure 2.1.1. del PSR Marche è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;

Proposta

Per quanto sopra, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto: "Reg. (CE) 1698/2005 - PSR Marche 2007-2013 Interventi disaggregati Bando per la presentazione delle domande di aiuto misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane – Campagna 2012;"

Il responsabile del procedimento
(Sergio Urbinati)



- ALLEGATI -

Allegato A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13. ASSE II – MISURA 2.1.1 INDENNITÀ PER SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE. BANDO ANNUALITÀ 2012

La misura è finalizzata a garantire la migliore gestione del territorio montano, favorendo la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, anche nell'ottica del mantenimento di un tessuto socio-economico vitale nelle aree interne.

È prevista la concessione di una indennità a favore degli agricoltori delle zone montane destinate al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- garantire la continuità e la sostenibilità economica dell'attività agricola nelle aree montane;
- conservare lo spazio naturale ed il paesaggio attraverso l'adozione di attività produttive rispettose dell'ambiente, con particolare riferimento all'attività zootecnica.

Le indennità possono essere concesse per tutte le superfici ricadenti nelle zone di montagna della regione Marche, individuate ai sensi dell'art. 50 del Reg. CE 1698/05.

Si fa presente che la delimitazione non è cambiata rispetto a quella individuata ai sensi della direttiva 268/75/CEE ZONE MONTANE ART. 3 PAR 3.

L'elenco dei comuni è consultabile al seguente link:

[http://siar.regione.marche.it/Public/Download/ALLEGATO_3_ZONE_montane_e_SVANTAGGIA TE-1-1_\(2\).pdf](http://siar.regione.marche.it/Public/Download/ALLEGATO_3_ZONE_montane_e_SVANTAGGIA TE-1-1_(2).pdf)

Misura

Misura 2.1.1

Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane

Annualità

2012

Dotazione finanziaria assegnata

Euro 100.000,00

Scadenza

15/05/2012

Responsabile di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3019 email: **sergio.urbinati@regione.marche.it**

Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli o associati (ad esclusione degli enti pubblici), che svolgono un'attività agricola,

che siano

- titolari di partita IVA;



- iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (scritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), o iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- iscritti all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

Possono presentare domanda solo i richiedenti che abbiano preliminarmente provveduto alla costituzione e, se necessario, all'aggiornamento del fascicolo aziendale; qualora detto fascicolo non sia stato preventivamente costituito è possibile effettuare detta operazione presso un CAA o altri soggetti eventualmente abilitati dalla Regione Marche.

Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo la disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successivi aggiornamenti, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, e dal Manuale Utente, edizione maggio 2007 e successivi aggiornamenti, reperibile sul sito www.sian.it (area download).

Il fascicolo aziendale contiene, quindi, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone, anche se le diverse Unità tecnico-economiche (UTE) aziendali sono ubicate in Regioni diverse. Il beneficiario potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate.

Ai sensi dell'art. 25 ,2° comma del L. 4 aprile 2012 n.35 " i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503*, e all'*articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse".

Requisiti di ammissibilità

I soggetti come sopra individuati debbono:

- essere residenti, alla data di presentazione della domanda, nelle aree montane o svantaggiate della Regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE sino alla data del 31/12/2009 e successivamente nelle aree individuate ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) 1698/05.

Il requisito sussiste anche in caso di Comuni parzialmente montani purché la residenza ricada all'interno del Comune .

Nel caso di società, è la residenza del legale rappresentante a dover risultare situata nell'ambito delle aree montane o svantaggiate della Regione Marche.

- possedere una superficie minima pari a Ha 3,00 di SAU da richiedere a premio in uso esclusivo e continuativo. **Per i terreni in affitto i relativi contratti** devono essere registrati nei termini di legge;
- garantire un carico di bestiame allevato **compreso tra 0,5 e 2,0 UBA** ad ettaro di superficie coltivata a foraggera. Ai fini del computo del carico di bestiame, sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali minori allevati allo stato brado o semibrado di cui alla tabella di conversione contenuta nel capitolo 3.1. della DGR n.514 del 16.4.2012.
- la superficie totale richiesta a premio deve essere costituita per almeno il 50% da superficie foraggera con esclusione delle superfici boscate; le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente possono essere richieste a premio se comprese nell'ambito della superficie agricola utilizzata.



La superficie considerata utile, ai fini del calcolo del carico di bestiame, è l'intera SAU foraggera dell'azienda agricola, compresa quindi anche quella regionale o extra regionale situata al di fuori delle aree di intervento della presente misura, posseduta dall'imprenditore come uso esclusivo e continuativo per tutta la durata dell'impegno. Ai soli fini della determinazione del carico di bestiame si possono conteggiare anche le superfici a prato-pascolo e prato non avvicendate che, pur non essendo pascolate, sono utilizzate per la produzione di foraggio.

Anche le superfici gravate da uso civico, concorrono al calcolo del carico di bestiame.

- Per i soggetti che praticano esclusivamente la castanicoltura, fermo restando i requisiti sopra indicati ad esclusione di quelli relativi al rapporto UBA/SAU e SAU totale/ SAU foraggera, è altresì richiesta l'attività di coltivazione di castagneti da frutto su superfici, ricadenti nelle aree montane, di almeno 3 ettari classificabili come SAU, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6/2005,

- **Scadenza presentazione domande**

Le domande di aiuto/pagamento inerenti la misura 211 devono essere presentate, a pena di irricevibilità entro:

1. il **15 maggio 2012** per le domande iniziali;
2. il **31 maggio 2012** per le domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009
3. fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, le domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009;
4. il **9 giugno 2012** per le domande iniziali di cui al punto 1), in quanto è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (15/05/2012) viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

Modalità di presentazione delle domande

I beneficiari, così come sopra individuati, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2012 devono presentare domanda, tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) o altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione Marche, previo conferimento del mandato, **esclusivamente per via telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata** operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) conformemente a quanto previsto nella circolare Agea n. 4 del 02 marzo 2012 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

In conformità alle indicazioni ricevute da Agea e **diversamente dalle annualità precedenti** la copia cartacea della domanda, stampata, sottoscritta nei termini di legge, e rilasciata come sopra indicato dovrà:

- a) se presentata tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, essere conservata presso il medesimo CAA che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che detiene il fascicolo aziendale.
- b) se presentata, tramite tecnici agricoli abilitati dall'Amministrazione Regionale, essere presentata entro il 9 Luglio 2012, secondo le modalità descritte nel manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche. Tali domande se trasmesse oltre il termine sopra indicato sono irricevibili.



Ai fini dell'applicazione della presente procedura è fatto obbligo alle società che presentano l'istanza di aiuto di dichiarare in domanda i codici fiscali di tutti i soci componenti la società stessa.

Intensità e tipologia di aiuto

Per l'annualità 2012 vengono concesse indennità compensative, **pari a 200 Euro ad ettaro**:

- a. di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per compensare gli agricoltori che praticano la zootecnia, dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano l'attività produttiva agricola nelle aree montane;
- b. di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dedicata a coltura specializzata di castagno da frutto per compensare gli agricoltori, dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano l'attività produttiva agricola nelle aree montane.

Sono escluse dall'aiuto le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, pari o superiore al 20% della SAU.

Sono parimenti escluse le superfici con roccia affiorante la cui estensione supera il 50% della superficie totale.

Il premio massimo annuo per beneficiario sulle misure 2.1.1. e 2.1.3, ammonta a €. 15.000. Si procede pertanto come segue: A) si calcola il premio relativo alla misura 2.1.3 fino al massimale previsto di 15.000 Euro; B) se il massimale non viene raggiunto con la misura 213, si procede al calcolo del contributo sulla misura 211 come di seguito indicato e sulla base della seguente digressività:

- 100% della indennità calcolata sui primi 20 ettari di SAU;
- 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 40 ettari;
- nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 40 ettari.

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, ricadente sul territorio della Regione Marche, così come risultante dal fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99. Inoltre ciascun soggetto può partecipare al bando attraverso una sola domanda o come titolare di ditta individuale o in qualità di socio o amministratore di società.

Nel caso in cui un soggetto presenti più domande l'istruttore provvederà ad ammettere solo la domanda rilasciata per prima sul sistema informativo, qualora i titolari delle domande in conflitto non esprimano consensualmente una scelta diversa.

Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

L'attribuzione del punteggio di priorità, per le domande ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette	25%
B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000	35%



C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	40%
TOTALE	100%

La priorità relativa al punto C “Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali” sarà valutata solo se valorizzata, al momento della presentazione, nell’apposito campo contenuto nella domanda.

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta	Punti
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area protetta $\geq$ al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	0

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000	Punti
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 $\geq$ al 25% e < al 50% della sup. totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	0

C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	Punti
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100%	0,5



delle UBA aziendali	
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	0

L'allevamento è considerato biologico qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,5 e 2 UBA/ha

Formazione della graduatoria

La graduatoria unica regionale viene formata secondo le seguenti modalità:

vengono attribuiti i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C), i punteggi così ottenuti vanno moltiplicati per il proprio peso percentuale, e i risultati sommati tra loro costituiranno il punteggio conseguito.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dal presente documento.

Nel caso di aumento della dotazione finanziaria saranno finanziate le domande ammissibili fino alla concorrenza delle relative disponibilità.

A parità di punteggio, sono preferite le giovani imprenditrici con età pari o inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, secondo l'ordine crescente di età

Quindi saranno collocati tutti gli altri soggetti sempre in ordine crescente d'età.

Impegni connessi all'aiuto

I beneficiari, per ogni annualità in cui ricevono l'aiuto, si impegnano, per il relativo anno a far data dalla presentazione della domanda a :

- mantenere in coltivazione tutta la SAU oggetto dell'aiuto;
- mantenere il rapporto UBA/SAU foraggera aziendale entro i limiti previsti (0,5/2.00);
- mantenere il rapporto SAU foraggera a premio/SAU a premio complessiva entro il limite previsto (50%);
- mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche;
- mantenere attiva la posizione fiscale;
- rispettare le regole della condizionalità su tutta la superficie aziendale.
- pascolare tutte le superfici classificate a prato prato-pascolo e pascolo permanente per le quali viene richiesto l'aiuto. È facoltà dello stesso agricoltore non chiedere a premio tali superfici, associandole ad un intervento non a premio, nel qual caso le superfici non verranno computate nel calcolo del rapporto UBA/ha di foraggiere aziendali. Ai fini della verifica dell'effettivo pascolamento, oltre al sopralluogo in situ, i funzionari incaricati del controllo potranno richiedere all'allevatore di produrre la documentazione obbligatoria, sanitaria o amministrativa, ordinariamente necessaria per le attività di monticazione, demonticazione e movimentazione del bestiame avviato al pascolo. E' inoltre prevista la possibilità di controlli in azienda da effettuarsi durante il periodo di pascolamento, anche al di fuori del campione estratto ai fini del controllo;



- mantenere la coltivazione di castagneti da frutto su superfici di almeno 3 ettari classificabili come SAU, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6/2005, ricadenti nelle aree montane.

La corresponsione dell'aiuto comporta comunque un impegno quinquennale decorrente dal primo pagamento, a:

- mantenere in coltivazione la SAU minima di Ha 3,00, Qualora tale superficie sia costituita, per intero o in parte, da pascoli permanenti, prati-pascoli e prati non avvicendati, essa dovrà comunque risultare effettivamente pascolata dal bestiame aziendale;
- mantenere la residenza nel comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche
- mantenere attiva la posizione fiscale.

Si evidenzia che nel corso dell'annualità oggetto dell'aiuto non è consentito ridurre le superfici a premio, è invece possibile ridurre le altre superfici della SAU aziendale a condizione che permanga il parametro della densità di carico.

È invece possibile aumentare la superficie aziendale senza che ciò possa determinare incremento dell'aiuto e purché il carico di bestiame rimanga compreso tra 0,5 e 2,0 UBA per ettaro di SAU foraggera. Allo stesso modo deve essere mantenuta la percentuale minima del 50% di foraggiare sul totale della SAU ammissibile all'aiuto.

Almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo nei 4 anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno in corso e che pertanto sono soggetti agli impegni quinquennali sopra descritti saranno sottoposti a controllo.

(vuol dire che il controllo deve essere fatto nel 2012 da noi?)

Fatte salve le cause di forza maggiore gli impegni sopra indicati debbono essere rispettati; il mancato rispetto comporta, a seconda della violazione riscontrata, la decadenza e/o l'applicazione delle penalizzazioni e riduzioni previste dalla DGR n. 1467 del 07/11/2011. Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 -(sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e) - 215" con cui la Regione Marche ha recepito il decreto Ministeriale MIPAF n. 30125 del 22/dicembre 2009 (come modificato dal DM 13/05/2011).